



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 41/2026/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott. Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott. Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott. Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott. Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott. Andrea CARAPELLUCCI	Referendario relatore
Dott.ssa Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella Camera di consiglio del 23 aprile 2026

Vista la richiesta di parere proveniente dal **Comune di Vinovo (TO)**, formulata con nota del 1° aprile 2026 e pervenuta in pari data a questa Sezione con nota prot. 2350/2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Vista la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 2;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza del 7 aprile 2026, n. 7, con la quale la richiesta di parere è stata assegnata per la trattazione al Referendario dott. Andrea Carapellucci;

Vista l'ordinanza del 20 aprile 2026, n. 9, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, consentendo il collegamento da remoto mediante l'applicativo in uso presso la Sezione;

Udito il relatore, Referendario dott. Andrea Carapellucci;

FATTO

Con nota del 1° aprile 2026, pervenuta in pari data a questa Sezione, il **Comune di Vinovo (TO)** ha formulato una richiesta di parere *"ai sensi dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1"*.

La richiesta, sottoscritta dal Sindaco *pro tempore*, verte sulle medesime questioni giuridiche di cui alla precedente del 23 febbraio 2026, dichiarata inammissibile con deliberazione n. 21/2026/PAR del 30 marzo 2026. Essa attiene, infatti, alla disciplina legale della revisione dei prezzi applicabile ai contratti di appalto di lavori aggiudicati entro il 30 giugno 2023 e, in particolare, a quelli aggiudicati nell'ambito della realizzazione di interventi Pnrr, per opere che abbiano beneficiato di finanziamenti aggiuntivi a carico del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI), istituito dal d.l. 17 maggio 2022, n.50.

La richiesta è articolata in tre quesiti.

Con il primo quesito, il Comune chiede conferma dell'inapplicabilità alle opere che hanno beneficiato del FOI delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 6-ter del menzionato d.l. n. 50/2022 e ss. mm.

Il secondo quesito riguarda, invece, la disciplina di cui all'art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, che il Comune ritiene inapplicabile, in via generale, in ragione della mancata

emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo. Anche in questo caso, viene chiesta conferma della correttezza di tale interpretazione.

Con il terzo quesito si domanda, infine, quale sia *“l’istituto corretto della variazione dei prezzi”* da applicare agli appalti Pnrr aggiudicati entro il 30 giugno 2023, per il quale la stazione appaltante abbia avuto accesso al Fondo opere indifferibili (FOI) *“mediante preassegnazione”*. L’Amministrazione afferma di ritenere applicabile l’art. 9 comma 1 del d.l. 21 maggio 2025, n. 73.

DIRITTO

Sulla disciplina applicabile

1. Come affermato nella recente delib. n. 21/2026/PAR, alle cui argomentazioni si fa rinvio, questa Sezione ritiene che, a seguito dell’entrata in vigore della l. 7 gennaio 2026, n. 1, esistano due distinte funzioni consultive in materia di contabilità pubblica intestate alle Sezioni regionali di controllo: una funzione generale disciplinata dall’art. 7 l. n. 131/2003 e una speciale disciplinata dall’art. 2 l. n. 1/2026. A conclusioni analoghe sono giunte, fra le altre, la Sez. controllo Sicilia (si v. la delib. n. 12/2026/PAR) e la Sez. controllo Veneto (si v. la delib. n. 42/2026/PAR).

La funzione consultiva di cui all’art. 2 l. n. 1/2026 è di carattere speciale, perché limitata a questioni giuridiche *“applicabili a fattispecie concrete”* relative all’attuazione del Pnrr-Pnc, che risulterebbero potenzialmente escluse dalla disciplina generale dell’art. 7 l. n. 131/2003 proprio per la loro attinenza a specifiche vicende amministrative.

A quest’ultima funzione è inoltre circoscritta la particolare disciplina del citato art. 2 in ordine ai requisiti di ammissibilità delle richieste, ai termini per la resa del parere da parte della Corte dei conti e alle conseguenze del suo mancato rispetto, nonché agli effetti giuridici della pronuncia.

2. La richiesta in epigrafe è univocamente riconducibile all’art. 2 l. n. 1/2026.

Essa, infatti, è riferita a una fattispecie concreta: l’esecuzione di un appalto di lavori nell’ambito di un intervento Pnrr della Missione 4 – Investimento 1.1. Molteplici sono, nel testo, i riferimenti ai provvedimenti amministrativi che hanno assegnato al Comune i relativi finanziamenti e anche ai tempi di svolgimento della procedura di gara.

La richiesta, inoltre, è stata presentata direttamente a questa Sezione (non tramite il Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte) ed è espressamente formulata *“ai sensi dell’art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1”*.

Infine, nel formulare i tre quesiti, l’Amministrazione ha prospettato soluzioni concrete, indicando l’opzione interpretativa che ritiene corretta.

Data la coincidenza tra contenuto, forma della richiesta e volontà espressa dall'Amministrazione – quella di sollecitare, appunto, la funzione consultiva di cui all'art. 2 l. n. 1/2026 – l'ammissibilità della richiesta può essere vagliata alla luce di quest'ultima disciplina.

Sull'ammissibilità dei quesiti

2. L'art. 2 l. n. 1/2026 enuncia tre requisiti di ammissibilità della richiesta di parere: che le *"questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)"* siano (1) *"di valore complessivo non inferiore a un milione di euro"*, che le stesse siano (2) *"estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità"*, (3) *"ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre"*.

La giurisprudenza contabile si è sinora pronunciata variamente su tali requisiti, la cui sussistenza, a giudizio del Collegio, dovrebbe essere vagliata preliminarmente a ogni altra questione, compresa quella dell'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica (in questo senso, apparentemente, si sono espresse anche la Sez. regionale Emilia-Romagna, nella delib. n. 14/2026/PAR e la Sez. centrale controllo di legittimità, nella delib. n. 2/2026).

I requisiti sopra enunciati non implicano, infatti, un esame delle questioni giuridiche oggetto della richiesta e neppure delle norme applicabili alla fattispecie concreta oggetto del parere. Essi attengono, invece, ad elementi fattuali estrinseci (il valore dell'intervento Pnrr-Pnc, l'avvenuta notifica di un invito a dedurre, l'attinenza ad atti assoggettati a controllo preventivo di legittimità) che possono essere valutati prescindendo dai quesiti contenuti nella richiesta.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui una richiesta di parere risulti, come nel caso di specie, inammissibile in quanto estranea alla materia della contabilità pubblica – per ragioni, peraltro, desumibili da una recente pronuncia rivolta alla medesima Amministrazione – il Collegio ritiene opportuno ricorrere al principio processuale della ragione più liquida per richiamare immediatamente, e omessa ogni altra considerazione, le ragioni dell'inammissibilità.

Orbene, come recentemente argomentato nel parere n. 21/2026/PAR, reso in risposta alla precedente richiesta del medesimo Comune di Vinovo (TO), la disciplina della revisione dei prezzi negli appalti pubblici non attiene alla materia della contabilità pubblica, alla quale anche i pareri di cui all'art. 2 l. n. 1/2026, come quelli di cui all'art. 7 l. n. 131/2003, sono

espressamente circoscritti ("*Le Sezioni regionali di controllo*) rend[ono] pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete (...)).

La revisione dei prezzi non è infatti assimilabile alle norme di contenimento della spesa pubblica (queste ultime, invece, pacificamente attinenti alla materia della contabilità pubblica ai fini della funzione consultiva), poiché non persegue specifici obiettivi di contenimento. Essa regola, invece, il riequilibrio economico del rapporto contrattuale tra committente e appaltatore, riconoscendo a quest'ultimo il diritto ad esigere un corrispettivo maggiore di quello previsto originariamente dal contratto, al ricorrere di specifici presupposti. Il suo effetto sulla spesa dell'Amministrazione appaltante è pertanto solo indiretto ed estraneo alla *ratio* normativa.

La richiesta, dunque, deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Vinovo in data 1° aprile 2026.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente.

Così deliberato nella Camera di consiglio riunitasi il 23 aprile 2026.

Il Relatore

Dott. Andrea CARAPELLUCCI

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA

Depositata in Segreteria il **24 aprile 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE